CAMERA DEI DEPUTATI N. 1185-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **FOLCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 ottobre 1954 (*Stampato n. 581*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PICCIONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(VIGORELLI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 ottobre 1954

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Sarre in materia di assicurazione contro la disoccupazione, firmata a Parigi il 3 ottobre 1953

Presentata alla Presidenza il 7 febbraio 1955

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione fra l'Italia e la Sarre, sottoscritta il 3 ottobre 1953, integra gli Accordi già conclusi nell'ottobre 1951 per una materia che non fu allora possibile disciplinare: essa s'inquadra, del resto, nelle similari intese dall'Italia raggiunte, nello stesso settore, con altri Paesi.

L'accordo s'ispira a principi di parità: ai lavoratori italiani e sarresi viene infatti reciprocamente assicurata l'applicazione della legislazione vigente nella Sarre ed in Italia, in tema di assicurazione contro la disoccupazione. Allo stesso criterio di parità sono informate le norme successive.

Conclusa per un anno, la convenzione potrà essere rinnovata di anno in anno, ove non venga denunciata tre mesi prima del termine di scadenza.

Per il suo contenuto e per le considerazioni succintamente suesposte, il disegno di legge, già approvato dal Senato della Repubblica, merita, a giudizio della Commissione, il suffragio della Camera.

FOLCHI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Sarre relativa all'assicurazione contro la disoccupazione, firmata a Parigi il 3 ottobre 1953.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.